

ARGOMENTO 5

Continuazione e pene eterogenee

Sommario: 1. L'istituto. - 2. La sentenza. Cassazione penale, Sezioni unite, 24 settembre 2018, n. 40983. - 3. Il tema svolto. - 4. Lo schema concettuale.

1. L'istituto

Più norme possono convergere nel disciplinare una stessa condotta, la quale appare astrattamente riconducibile sotto ognuna di esse. Tale convergenza può essere reale, dando vita ad un *concorso di reati*, oppure fittizia, dando vita ad un *concorso apparente di norme*.

Il concorso di reati può essere materiale o formale.

Si ha **concorso materiale** (o reale) di reati allorché il soggetto agente con più azioni od omissioni integra più fattispecie incriminatrici.

Esso può essere omogeneo od eterogeneo. È **omogeneo** quando il soggetto agente con più azioni od omissioni viola più volte la stessa norma penale (ad es.: commette più rapine, più omicidi, più ingiurie, ecc.). È **eterogeneo** allorché il soggetto agente con più azioni od omissioni viola norme penali diverse (ad es.: commette un furto, un omicidio, una calunnia, ecc.).

Occorre rilevare come il concorso materiale di reati non sia un autonomo istituto di diritto sostanziale, così come invece può essere qualificato il concorso formale o il reato continuato, bensì rappresenti una forma di manifestazione del reato da porre accanto alle altre forme, quali il reato tentato, il reato circostanziato e il concorso di persone nel reato.

Sotto il profilo pratico l'elemento più rilevante del concorso materiale è rappresentato dal **trattamento sanzionatorio** che nel nostro codice penale è basato sul c.d. **cumulo materiale temperato**. Pertanto il principio base è il cumulo materiale (*tot crimina tot poenae*), che prevede l'applicazione di tante pene quanti sono i reati commessi, ma sono previsti opportuni temperamenti che impongono di non superare i limiti massimi di pena stabiliti dal legislatore (artt. 71 e ss. c.p.).

In base agli **art. 71 e 80 c.p.** la disciplina del concorso materiale di reati si applica:

- a) quando *“con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona”*;
- b) quando *“dopo una sentenza o un decreto di condanna si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima”*;
- c) quando *“contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna”*.

Si **ha concorso formale** (o ideale) di reati quando il soggetto agente con un'unica azione od omissione integra più violazioni della legge penale.

Ciò che distingue il concorso formale da quello reale è quindi l'unicità dell'azione o dell'omissione.

Tuttavia, stabilire quando si abbia unità o pluralità di azione o od omissione non è sempre facile.

La dottrina tradizionale fa ricorso a **due criteri cumulativi**:

- a) la **contestualità** degli atti;
- b) l'**unicità** del fine.

Pertanto, qualora il soggetto agente persegua un fine unico e compia gli atti esecutivi senza soluzione di continuità o comunque con interruzioni temporali non apprezzabili, si avrà un'unica azione od omissione, anche se dal punto di vista naturalistico sono identificabili più atti. Se invece tra le differenti condotte è trascorso un apprezzabile lasso temporale si avrà pluralità di azioni od omissioni.

La dottrina più moderna ha, tuttavia, rilevato come il riferimento alla contestualità degli atti e all'unicità del fine non sia sempre idoneo a fornire soluzioni univoche suggerendo l'accoglimento di una **teoria normativa dell'azione**, che faccia riferimento al significato normativo delle fattispecie che vengono in rilievo nel caso concreto. Si pensi, ad esempio, al caso di Tizio che ruba un'arma per costringere una donna a subire una violenza sessuale: qui, pure avendosi contestualità degli atti e unicità del fine, avremo due distinte azioni di furto e di violenza sessuale.

Il problema dell'unità o della pluralità di azioni od omissioni si pone in maniera peculiare nei reati colposi ed in quelli omissivi.

Per quanto attiene ai **reati colposi**, l'azione è unica se, nonostante la violazione di più obblighi di diligenza, l'evento tipico si è verificato una sola volta. Laddove invece si siano verificati più eventi tipici o lo stesso evento si sia verificato più volte, si tratta di stabilire se l'autore, tra un evento e l'altro, fosse o meno in grado di adempiere all'obbligo di diligenza: nel primo caso avremo una pluralità di azioni mentre nel secondo caso avremo un'unità di azione.

Per quanto attiene ai **reati omissivi**, occorre distinguere fra reati omissivi propri e impropri. Nei primi abbiamo una pluralità di omissioni se l'omittente viola contemporaneamente più obblighi di condotta che potevano

essere adempiuti uno dopo l'altro, mentre abbiamo un'unità di omissione se l'omittente viola contemporaneamente più obblighi di condotta che potevano essere adempiuti contemporaneamente. Nei secondi si ha invece una sola omissione se il garante poteva impedire i diversi eventi soltanto attivandosi contemporaneamente; si configurano invece diverse omissioni se, dopo il verificarsi del primo evento, gli altri potevano ancora essere adempiuti. Anche il concorso formale, come quello materiale, può essere omogeneo od eterogeneo.

Anche il concorso formale può essere **omogeneo**, quando il soggetto agente con un'unica condotta commissiva od omissiva viola più volte la stessa norma penale, oppure **eterogeneo**, quando il soggetto agente con un'unica condotta commissiva od omissiva viola più norme incriminatrici (ad es.: Tizio incendia una cosa propria per conseguire il prezzo dell'assicurazione contro gli infortuni).

Nel concorso formale, quindi, ad una unicità di azione o di omissione corrisponde una pluralità di reati. Di regola, però, ad una condotta tipica dovrebbe corrispondere un unico reato. Occorre quindi chiarire perché nel nostro caso ciò non avvenga e a tal fine è opportuno distinguere fra il concorso formale omogeneo e quello eterogeneo.

Nel primo, quello che consente ad un soggetto di violare più volte la stessa norma con una sola azione od omissione è il **carattere altamente personale dei beni tutelati** (come la vita o l'integrità fisica) e la conseguente non indifferenza dei soggetti passivi (ad es.: Tizio con una bomba uccide più persone), a determinare la pluralità di reati. Diverso è invece il caso in cui i beni non siano altamente personali e quindi risultino indifferenti i soggetti passivi, dovendosi in questa ipotesi ravvisare un unico reato (ad es.: Tizio con una bomba distrugge più macchine appartenenti a soggetti diversi).

Nel secondo, quello che consente ad un soggetto di violare più norme incriminatrici con una sola azione od omissione è il **rapporto di interferenza tra le fattispecie**, che hanno in comune la condotta, mentre si differenziano per i restanti elementi costitutivi. Il fatto concreto realizzato, quindi, presenta una complessità di elementi tali per cui riesce ad integrare entrambe le norme (ad es.: Tizio con una bomba distrugge un'auto e il suo conducente) e poiché ciascuna norma non copre l'intero disvalore del fatto concreto, ciascuna deve trovare applicazione per il principio dell'integrale valutazione giuridica del fatto.

Per quanto concerne il **trattamento sanzionatorio** del concorso formale di reati (omogeneo ed eterogeneo), il codice Rocco aveva previsto lo stesso trattamento del concorso materiale (c.d. cumulo materiale). Con la riforma del 1974 si è passati al c.d. **cumulo giuridico**: l'art. 81 c.p., infatti, sancisce che *“è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una azione od*

omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.

Tuttavia, nel 2005 è stato aggiunto all’art. 81 c.p. un nuovo comma secondo cui *“fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.*

Il **reato continuato** è disciplinato dall’**art. 81, co. 2, c.p.** e consiste nel fatto di *“chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.*

Da un’attenta lettura della norma incriminatrice è agevole evincere che la **struttura** della continuazione è quella del **concorso materiale di reati**; tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, al cumulo materiale delle pene, il legislatore ha preferito un più mite **cumulo giuridico**, in base al quale la pena per la violazione più grave viene aumentata fino al triplo.

La *ratio* di tale disciplina di favore viene rinvenuta nell’idea, non da tutti condivisa, che si possa muovere un rimprovero minore al soggetto che commette più reati avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto al soggetto che pone in essere più reati in esecuzione di plurimi progetti criminali.

Dal punto di vista strutturale, il reato continuato può essere analizzato sotto un profilo soggettivo e sotto un profilo oggettivo.

Dal punto di vista dell’**elemento soggettivo**, la continuazione richiede necessariamente il **dolo**, non potendo sussistere un nesso di continuazione tra reati sorretti da atteggiamenti psichici colposi, in quanto il concetto di colpa è incompatibile con quello di medesimo disegno criminoso.

Altrettanto vale per il **c.d. dolo d’impeto**, il quale, essendo caratterizzato dalla repentinità della decisione e dalla sua immediata esecuzione, non si concilia con la necessaria programmazione, sia pure in modo generico, delle varie violazioni costituenti il contenuto del disegno criminoso.

La disciplina della continuazione pare potersi riscontrare, invece, nell’ambito delle **contravvenzioni**, purché sorrette dall’elemento psicologico del dolo, in quanto l’unicità del disegno criminoso è di natura intellettuale, e consiste nell’ideazione contemporanea di più azioni antiggiuridiche, programmate nelle loro linee essenziali.

Dal punto di vista dell’**elemento oggettivo**, la continuazione richiede **tre** requisiti:

- a) una **pluralità di azioni od omissioni** idonea ad originare altrettanti episodi criminali, così che questi ultimi, se non fossero avvinti da un disegno unitario, darebbero senz’altro vita ad un concorso materiale di reati. Peraltro, nonostante l’art. 81, co. 2, c.p. faccia riferimento ad una

pluralità di azioni od omissioni, si ritiene che la disciplina della continuazione, in base ad una **estensione analogica in bonam partem**, possa applicarsi anche alle ipotesi in cui l'agente, nell'ambito di un unico disegno criminoso, violi più volte la stessa o diverse disposizioni di legge con **una sola azione od omissione**. Le diverse azioni od omissioni possono essere compiute anche in tempi diversi, ma una eccessiva distanza temporale tra i diversi reati porta ad escludere l'unicità del disegno criminoso con conseguente concorso materiale di reati e cumulo materiale di pene;

- b) più violazioni di legge.** Le molteplici violazioni possono riguardare la stessa legge (reato continuato **omogeneo**) oppure leggi diverse (reato continuano **eterogeneo**);
- c) un medesimo disegno criminoso.** È ciò che distingue la continuazione dal concorso materiale di reati (omogeneo o eterogeneo). In dottrina prevale una concezione finalistica di tale requisito che richiede due elementi:
 - a) una rappresentazione mentale unitaria ed anticipata** dei singoli fatti di reato, poi effettivamente posti in essere dal soggetto agente, supportata da un programma iniziale che comprenda le diverse imprese criminose, quantomeno nei loro caratteri essenziali;
 - b) una unicità di scopo**, ossia una programmazione diretta a realizzare un obiettivo unitario.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio** della continuazione, esso è lo stesso previsto per il concorso formale di reati, ossia la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo (**cumulo giuridico**), con limite insuperabile del cumulo materiale fra le pene (art. 81, co. 3, c.p.).

Tuttavia, la riforma apportata al codice penale nel 2005 ha aggiunto all'art. 81 c.p. un nuovo comma, secondo cui *"fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave"*. Si rinvia al par. 3 per le considerazioni in merito.

La giurisprudenza a Sezioni Unite ha chiarito che per stabilire quale sia la **violazione più grave** debba farsi riferimento al **tipo e all'entità della sanzione prevista in astratto dalle norme incriminatrici** per ciascun reato commesso in continuazione.

Qualora le violazioni siano punite con *sanzioni eterogenee*, quella più grave sarà la violazione punita con la **pena qualitativamente più grave**. Quindi, tra pena detentiva e pena pecuniaria la violazione più grave sarà quella punita con la detenzione.

Qualora, invece, le violazioni siano punite con *sanzioni omogenee*, quella più grave sarà la violazione punita con la sanzione *quantitativamen-*

te più pesante (ossia quella che prevede il massimo edittale più elevato o, a parità di massimo, quella avente il minimo edittale più elevato).

Per riguarda le modalità di **applicazione del cumulo giuridico** nelle ipotesi di continuazione e di concorso formale di reati puniti con **pene eterogenee** (dello **stesso genere ma di specie diversa**: reclusione e arresto oppure multa e ammenda; o **di genere diverso**: pena detentiva e pena pecuniaria), la giurisprudenza a Sezioni Unite ha stabilito che, nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo deve conservare il genere di pena pecuniaria. In sostanza, occorre prima aumentare la pena detentiva del reato base e poi convertire la pena detentiva "aggiunta" nella pena pecuniaria prevista per il reato satellite secondo i criteri di ragguglio previsti dall'art. 135 c.p.

In caso **continuazione fra reati ancora sub judice e reati accertati con sentenza irrevocabile**, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui il giudicato riguarda la violazione più grave (nel qual caso la pena in aumento viene inflitta mediante l'inasprimento della violazione più grave coperta dal giudicato) e l'ipotesi in cui la violazione più grave sia ancora *sub judice* (nel qual caso occorre rideterminare la pena per la violazione più grave, il cui giudizio è ancora in corso, ponendo nel nulla la precedente determinazione della pena base).

Le Sezioni Unite hanno chiarito anche che in caso di continuazione tra **reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato**, il giudice dell'esecuzione, nel ricalcolare la pena complessiva, deve operare la riduzione di un terzo della pena prevista dall'art. 442 co. 2 c.p.p. soltanto per i secondi, anche se integrano la violazione più grave.

Per quanto attiene alla **natura giuridica** della continuazione, la sua *ratio* impone di considerarla come un unico reato o come una pluralità di reati a seconda del carattere favorevole o sfavorevole degli effetti nei confronti del reo che discendono dall'accoglimento dell'uno o dell'altro punto di vista.

In conseguenza di tale criterio, la continuazione va considerata come un **unico reato** ai fini:

- a) della dichiarazione di professionalità ed abitualità del reo;
- b) dell'applicazione della pena e conseguentemente della sospensione condizionale della pena;
- c) dell'applicazione delle c.d. pene accessorie, per le quali l'opinione prevalente ritiene che debba trovare applicazione l'art. 77 c.p.;
- d) dell'oblazione.

Invece, la continuazione va considerata come una **pluralità di reati** per quanto attiene:

- a) all'applicabilità delle circostanze;
- b) alla procedibilità;

- c) all'imputabilità;
- d) alla responsabilità dei concorrenti nel concorso di persone (per cui ogni partecipante risponde solo per i reati nei quali ha concorso e non anche di tutti quelli avvinti dal medesimo disegno criminoso);
- e) all'amnistia e indulto.
- f) ai termini di custodia cautelare.

Una menzione particolare merita la disciplina della **prescrizione** in caso di continuazione. A seguito della riforma del 2005, che ha eliso dall'**art. 158, co. 1, c.p.** ogni riferimento al reato continuato, ogni fattispecie criminosa avvinta dal medesimo disegno criminoso comincia a prescrivere autonomamente seguendo le comuni regole che disciplinano la prescrizione. Tuttavia, la l. n. 3/2019 ha reintrodotto, con decorrenza dall'1/01/2020, il riferimento alla cessazione della continuazione quale *dies a quo* di decorrenza termine di prescrizione per il reato continuato.

2. La sentenza

a. Cassazione penale, Sezioni unite, 24 settembre 2018, n. 40983.

(*Omissis*)

Le questioni di diritto per le quali il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite sono le seguenti:

“se sia configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee; se, nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo debba conservare il genere di pena per esso prevista”.

2. Va premesso che l'originaria formulazione dell'art. 81 cod. pen. recitava: «*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato.* – Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità.

In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.».

L'attuale formulazione della norma, introdotta dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, presenta aspetti fortemente innovativi avendo adottato per il concorso formale di reati il criterio del cumulo giuridico, ed avendone esteso la disciplina al reato continuato, la cui area di operatività, già limitata alle violazioni della stessa disposizione di legge, comprende ora anche le violazioni di diverse disposizioni di legge, con conseguente generalizzazione del criterio del cumulo giuridico.

L'art. 81 vigente, infatti, sotto la rubrica «Concorso formale. Reato continuato», statuisce, al secondo comma, che l'unicità del disegno criminoso investe più violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge, senza alcuna distinzione di categorie di reati (delitti o contravvenzioni) e senza alcun riferimento al genere (detentive o pecuniarie) e alla specie (reclusione, arresto; multa, ammenda) delle pene da esse previste (art. 39 cod. pen.).

Nonostante la chiara portata innovativa della riforma, una prima interpretazione della Corte Costituzionale in materia di reato continuato aveva tuttavia ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 citato) sul presupposto dell'esclusione dell'applicabilità della norma denunciata in caso di concorso di reati puniti con pene eterogenee. In conseguenza, secondo la Consulta, che tuttavia coglieva il cuore del problema posto dalla norma riformata, non applicandosi alcuna pena detentiva nuova rispetto a quella prevista dalla legge per i reati meno gravi, rimaneva esclusa ogni violazione degli artt. 13 e 25 Cost., come dell'art. 3 Cost., in mancanza di qualunque irrazionale disparità di trattamento tra le varie ipotesi di concorso (Corte cost., sent. n. 34 del 1977).

Successivamente però la stessa Corte Costituzionale, avallando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, affermava che pena legale non è solo quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche quella che risulta dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che, quindi, la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., è anch'essa pena legale, perché prevista dalla legge, non sussistendo più alcuna ragione per negare l'applicabilità del cumulo giuridico delle pene quando la continuazione si verifichi fra reati puniti con pene di specie diversa (Corte Cost., sent. n. 312 del 1988).

La giurisprudenza di legittimità aveva infatti ritenuto l'applicabilità della continuazione, quale istituto di carattere generale, in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa, perfino in caso di concorso tra reati militari e reati comuni (Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149259; Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984, Falato, Rv. 165179).

Dopo la pronuncia del 1988 della Consulta, la Corte di cassazione, anche nella sua massima espressione nomofilattica, ribadiva il principio precisando che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satellite non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave a prescindere dalla "qualità" della pena prevista per gli altri reati (Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191129, seguita da Sez. 6, n. 11462 del 12/06/1997, Albini GM, Rv. 209702).

Indirizzo confermato da Sez. 3, n. 44414 del 30/09/2004, Novaresio, Rv. 230490, per la quale, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite – anche se puniti con una sanzione di genere diverso – è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave, restando assorbite nell'aumento sulla pena base le pene previste per i reati satellite, in quanto la continuazione determina la perdita dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi.

il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.”.
(Omissis)

3. Il tema svolto

Premessi brevi cenni sul concorso di reati e sulla continuazione, tratti in particolare il candidato dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 81, co. 2, c.p. ai reati puniti con pene eterogenee.

Normalmente ad una condotta umana corrisponde un reato. Tuttavia, può anche accadere che una medesima condotta integri effettivamente più norme incriminatrici: in tali casi si è in presenza di concorso formale di reati.

Il concorso di reati rappresenta una forma di manifestazione del reato (accanto al delitto tentato, al delitto circostanziato e al concorso di persone) caratterizzata da una bipartizione interna, distinguendosi tra concorso materiale e concorso formale di reati a seconda della pluralità o unicità di azioni poste in essere dal soggetto agente. Dato comune ad entrambe le ipotesi di concorso è rappresentato dall'integrazione di una pluralità di reati, circostanza che permette di distinguerle dal fenomeno – contrario e simmetrico – del conflitto apparente di norme. Infatti, si ha concorso materiale (o reale) quando uno stesso soggetto agente con più azioni od omissioni realizza più reati; si è, invece, in presenza di un concorso formale (o ideale) – come già accennato – quando il singolo commette più reati con una sola azione od omissione. A ciascuna delle fattispecie così descritte possono poi aggiungersi gli aggettivi “omogeneo” o “eterogeneo”, a seconda che il soggetto agente violi, rispettivamente, più volte la medesima norma incriminatrice ovvero differenti disposizioni penali. Diversamente, in caso di concorso o conflitto apparente di norme la condotta del soggetto solo in apparenza, per l'appunto, integra più reati, risolvendosi in realtà nella integrazione di un'unica fattispecie penale.

In proposito, la questione circa il criterio da adottare per cogliere la distinzione tra unità e pluralità di reati è apparsa particolarmente controversa, tanto da portare la dottrina ad elaborare tre diverse tesi. Secondo una prima impostazione – c.d. concezione naturalistica – l'agire umano è tale da integrare un unico reato o una pluralità di reati a seconda che sia naturalisticamente unico o plurimo. Tuttavia, la teoria non convince per un duplice ordine di ragioni. *In primis*, perché *in rerum natura* non si può operare tale distinzione se non pretendendo a riferimento determinati parametri di valore (giuridici, etici, sociali etc.) o di relazione, dal momento che per azione umana si intende, semplicemente, un insieme di atti psicologici e movimenti muscolari. In secondo luogo, tale interpretazione si scontra con

alcune disposizioni codicistiche che, da un lato, riconoscono una pluralità di reati nonostante l'identità degli atti esecutivi (art. 81, co. 1, c.p.: concorso formale di reati) o di scopo (art. 61, n. 2, c.p.: reati connessi); e, dall'altro lato, individuano un'unicità del reato nonostante la ripetizione del comportamento (reati abituali). Ad una differente soluzione pervengono i sostenitori della c.d. concezione normativa, per i quali la questione deve essere risolta guardando alla singola fattispecie incriminatrice. Se, nel caso concreto, si assiste all'integrazione del fatto tipico come descritto dalla norma incriminatrice in ogni suo elemento costitutivo, si è di fronte alla commissione di un unico reato. Pertanto, qualora sia la singola disposizione penale a richiedere il compimento di una pluralità di atti, si sarà dinnanzi ad un caso di unicità (e non pluralità) di reati. Tuttavia, tale impostazione è stata oggetto di critica da parte dei teorici della c.d. concezione normativa a base ontologica. La dottrina, infatti, seguendo questo terzo e ultimo orientamento, pur condividendo l'impostazione di base della seconda concezione esposta – e, pertanto, identificando nella norma il punto di partenza per qualsiasi argomentazione in materia – ne evidenzia possibili implicazioni negative. In particolare, viene rilevato come, rimettendo la soluzione alla sola norma incriminatrice, la concezione normativa finisca per conferire un enorme potere discrezionale al legislatore penale; potere che può essere esercitato anche prescindendo da ogni collegamento ontologico con la realtà circostante. Diversamente, per la dottrina in commento, la valutazione sull'unità o pluralità di reati non può essere rimessa all'assoluta libertà creativa del diritto, poiché il legislatore è costretto a configurare unità di reato ogni qual volta si trovi di fronte a quel *minimum* ontologico costituito dal fatto materiale, offensivo di beni preesistenti, attribuibile soggettivamente all'agente. Si tratta di una lettura conforme ai principi costituzionali di materialità, offensività e soggettività che informano il nostro sistema penale, al di sotto dei quali il legislatore non può mai scendere. Ciononostante, tale limite vale solo verso il basso, non precludendo la possibilità di unificare tali elementi in un'unica fattispecie (si pensi ai reati complessi o abituali) oppure assumerli come più reati connessi (art. 61, n. 2, c.p.) o, ancora, considerarli come un unico reato a certi fini e come più reati ad altri (reato continuato). La questione assume particolare complessità in caso di reiterazione della stessa condotta tipica in un breve lasso di tempo: si avrà unità o pluralità di reati? La dottrina maggioritaria rinviene la soluzione nei sopra richiamati criteri del soggetto passivo e dell'interesse leso, alla stregua dei quali si ravvisa pluralità di reati quando la reiterazione della condotta avviene a carico di beni altamente personali (quali la vita, la libertà personale, integrità fisica, ecc.) riferiti a soggetti diversi. Si delinea, invece, unità di reato sia in caso di reiterazione della condotta a carico dello stesso soggetto (indipendentemente dall'interesse leso), sia in caso di reiterazione a carico di più soggetti ma con riguardo a beni non altamente personali.

4. Lo schema concettuale

